

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 74/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia, Presidente, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Alessandro Vannucci, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 31 marzo 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(129) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GINO CORRADO (già Direttore Sportivo della Soc. Pol. Nuovo Campobasso Calcio, attualmente senza incarico), ANIELLO VITIELLO (già calciatore della Soc. Pol. Nuovo Campobasso Calcio, attualmente tesserato per la Soc. SS Manfredonia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO (nota n. 2858/330pf09-10/GT/dl del 23.11.2009).**

Con provvedimento del 23 novembre 2009 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alle violazioni ascritte, così come individuate nell'atto di deferimento, il Sig. Gino Corrado, già D.S. della società Pol. Nuovo Campobasso Calcio, attualmente senza incarico, il Sig. Aniello Vitiello, già calciatore della società Pol. Nuovo Campobasso Calcio, attualmente tesserato per la società S.S. Manfredonia Calcio Srl, nonché la Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Aniello Vitiello ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Aniello Vitiello ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS, (“pena base due giornate di squalifica, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS alla squalifica per una giornata”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione della squalifica per una giornata al Sig. Aniello Vitiello;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Quanto agli altri soggetti deferiti, in particolare, emerge dagli atti che, nel mese di agosto 2007, dunque, all'inizio della stagione sportiva 2007/08, la società Pol. Nuovo Campobasso Calcio e il calciatore, Sig. Aniello Vitiello, all'epoca dei fatti tesserato con quest'ultima, hanno convenuto il c.d. svincolo per accordo espressamente disciplinato dall'art. 108 NOIF.

Al riguardo, è stato acclarato che il modulo utilizzato ai fini del perfezionamento dell'operazione, asseritamente sottoscritto nell'agosto 2007, riporta, invece, la data del 5 marzo 2008 e che, nello stesso giorno, il predetto modulo è stato spedito, a cura del calciatore, al Comitato Regionale F.I.G.C. del Molise.

Risulta, altresì, che il legale rappresentante della società sportiva molisana, Sig. Capone, venuto a conoscenza del perfezionamento dello svincolo in questione, si rivolgeva, in nome e per conto del sodalizio dal medesimo presieduto, alla Commissione Tesseramenti F.I.G.C., invocando la nullità dell'accordo intervenuto tra le parti.

Quanto sopra, atteso che, ad avviso del Sig. Capone, la firma apposta sul modulo federale era assolutamente apocrifa, non avendo mai egli impegnato, nella sua qualità, la società Pol. Nuovo Campobasso Calcio nei riguardi del calciatore, Sig. Vitiello.

La Commissione Tesseramenti FIGC, in accoglimento del reclamo interposto, dichiarava lo svincolo per accordo in questione nullo e privo di effetti.

Tale determinazione, peraltro, veniva confermata, successivamente, anche all'esito del giudizio radicato, in sede di gravame (dinanzi alla Corte di Giustizia Federale), da parte del Sig. Vitiello, avverso la decisione della Commissione Tesseramenti FIGC.

Nel contempo, la medesima Corte di Giustizia Federale trasmetteva gli atti alla Procura Federale ai fini dell'accertamento di eventuali profili di illegittimità individuabili nel comportamento ascritto al tesserato, Sig. Vitiello e alla società sportiva di appartenenza.

Avuto, dunque, riguardo, all'odierno atto di deferimento, originato dalla predetta segnalazione, il solo Sig. Corrado, all'epoca dei fatti D.S. della società Pol. Nuovo Campobasso Calcio, ha fatto pervenire, nei termini assegnati, la propria memoria difensiva, corredata da una perizia grafologica (Relazione di consulenza tecnica).

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Liberati, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione, a loro carico delle seguenti sanzioni:

mesi 4 di inibizione nei riguardi del Sig. Gino Corrado;

ammenda di € 800,00 a carico della società Pol. Nuovo Campobasso Calcio.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Corrado e, per esso, alla società sportiva Pol. Nuovo Campobasso Calcio, risultano ampiamente e pacificamente comprovate sulla base delle risultanze investigative, peraltro, corroborate, in maniera decisiva, dalle dichiarazioni rese sia da parte del calciatore, Sig. Vitiello, che da parte di tale Sig. Ferraro.

Quest'ultimo, nello specifico, ha dichiarato di essere stato presente all'incontro tra il calciatore e il D.S., Sig. Corrado e, in particolare, che questi appose la firma apocrifa, consegnando al tesserato il modulo (già preventivamente compilato in tutte le altre parti) al tesserato.

Al riguardo, il Sig. Corrado ha assunto, nelle proprie argomentazioni difensive, l'assoluta inconsistenza del quadro accusatorio ricostruito nei suoi confronti, sia in quanto del tutto privo di oggettivo riscontro all'esito delle indagini effettuate dalla Procura Federale, sia in ragione del fatto che, nello specifico, egli non avrebbe apposto alcuna sottoscrizione a nome del Sig. Capone, come dimostrerebbe, a suo dire, la perizia grafologica depositata.

Invero, in seno alla relazione del Collaboratore Federale è dato leggere che "... omissis...; il Sig. Corrado, nella qualità di D.S., nulla oppone, ma, stante l'assenza del Presidente, firma egli stesso il modulo ...omissis...".

Ciò é tanto più verosimile, da un lato, alla luce della testimonianza resa dal Sig. Ferraro, rispetto alla quale non sono emerse incongruenze tali da farla ritenere non veritiera, dall'altro alla luce di una ulteriore circostanza cui il Sig. Vitiello ha fatto esplicito riferimento in sede di reclamo interposto presso la Corte di Giustizia Federale avverso la decisione della Commissione Tesseramenti F.I.G.C..

Invero, sulla base della ricostruzione operata dal calciatore nel proprio reclamo, si evince che il modulo di cui trattasi venne debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dall'allora D.S., Sig. Corrado, alla presenza del papà del Sig. Vitiello, del Sig. Ferraro stesso e dell'Avv. Tateo che curava gli interessi dell'atleta.

Tali riscontri probatori, contrariamente a quanto sostiene la difesa del Sig. Corrado, non possono stridere affatto "con tutti gli altri riscontri oggettivi concernenti la vicenda in esame", in quanto proprio essi stessi sono stati posti a fondamento dell'odierno procedimento disciplinare a carico dell'ex D.S. del club molisano.

Né, ad avviso di questa Commissione Disciplinare Nazionale, la richiamata perizia grafologica di parte può favorire, idoneamente, una diversa ricostruzione dei fatti e, dunque, determinare l'elisione dei profili di responsabilità individuati a carico del Sig. Corrado.

Al riguardo si osserva che, in relazione al particolare elemento probatorio in argomento, la giurisprudenza (sia di merito che di legittimità, ex plurimis Cass. - sez. lavoro- n. 9631 del 20/5/2004), ormai da tempo, si orienta nel ritenere che "anche se ogni umano aspetto della persona è oggettivamente irripetibile -e di alcuni, come le impronte digitali, i lineamenti del volto, le vibrazioni della voce, e la stessa iride, esaminati e differenziati da sofisticati strumenti, l'attuale tecnologia può affermare o negare, con certezza l'appartenenza ad una specifica persona-, ed è tale anche la forma della scrittura, tuttavia, la verifica dell'irripetibilità di questo particolare aspetto, fondata sulla pur pregevole umana valutazione recata da una consulenza grafologica, inevitabilmente affidata ad elementi (svolazzi, pressioni, curve, lunghezze, altezze) allo stato non matematicamente ponderabili, assume, oggettivamente, un rilievo probatorio di ben limitata consistenza".

In definitiva, la perizia depositata da una parte non é dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato e ha, pertanto, valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo il cui apprezzamento é affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

Invero, il comportamento tenuto dal Sig. Corrado e, per esso, dalla società sportiva molisana, denota e conferma, se mai ancora ve ne fosse la necessità, il perdurare di un mal costume, diffuso e radicato in ambito calcistico, consistente nel preordinare e precostituire certune situazioni, afferenti al rapporto tra tesserato e società sportiva, in via strumentale, e nemmeno sempre con l'apparenza di regolarità formale (come nel caso che ci occupa); il tutto, antecedentemente all'effettivo sorgere dei presupposti, di fatto e di diritto, sulla cui base le parti avrebbero titolo ai fini della legittima e regolare formalizzazione della fattispecie concreta.

Ciò posto, dunque, la violazione del generale principio di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., non può che emergere in tutta la sua evidenza, oltre che gravità.

Nel caso specifico, quanto al Sig. Corrado, per avere egli stesso commesso il falso materiale contestato, quanto, invece, alla Pol. Nuovo Campobasso, in relazione ai profili di responsabilità oggettiva discendente dal comportamento tenuto dal primo.

P.Q.M.

in accoglimento del deferimento, infligge a carico del Sig. Gino Corrado la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), a carico della società Pol. Nuovo Campobasso Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, in ordine alle violazioni ascritte ai due ex tesserati, la sanzione dell'ammenda di € 800,00 (ottocento/00).

**(209) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD QUARTICCIOLO Srl AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 24 AL SIG. AUGUSTO BOMPANI (Presidente), DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 AL SIG. FABIO GABRIELE (calciatore) E LA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI NEL CAMPIONATO DI 1^ CAT. STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 E AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 93 dell'11.2.2010).**

Letti gli atti;

Visto il ricorso proposto dal sig. Augusto Bompani, in proprio nella qualità di Presidente della ASD Quarticciolo, per l'annullamento della decisione emessa dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio (C.U, n. 93 LND dell'11 febbraio 2010) con la quale sono state irrogate le seguenti sanzioni: ammenda di euro 2.000,00 e 6 punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla ASD Quarticciolo Srl, inibizione per mesi 24 (ventiquattro) al Presidente sig. Augusto Bompani, squalifica fino al 31 dicembre 2010 al calciatore Fabio Gabriele;

Ascoltato il legale dei ricorrenti il quale ha concluso chiedendo il proscioglimento degli stessi;

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Liberati il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione di primo grado;

Rilevato, in via preliminare, che il ricorso proposto dal sig. Bompani nell' interesse della Società e del calciatore Fabio Gabriele è inammissibile essendo stato sottoscritto da soggetto inibito (lo stesso Bompani) e che, pertanto, l'unico motivo che è possibile esaminare è quello che attiene alla inibizione irrogata allo stesso Presidente;

Considerato che la vicenda attiene alla effettiva ammonizione ed espulsione del calciatore Fabio Gabriele nel corso della gara Quarticciolo-Municipio Roma 5 del 22 marzo 2009, non sanzionate dal Giudice Sportivo in quanto non riportate nel rapporto arbitrale;

Considerato, inoltre, che, a seguito di esposti pervenuti al Presidente del Comitato Regionale Lazio e di accertamenti effettuati dalla Procura Federale, è risultato in effetti che nel corso della menzionata partita il calciatore Fabio Gabriele era stato prima ammonito e poi espulso;

Ritenuto, in ordine a tali fatti, che debba darsi assoluta valenza alla dichiarazione resa dall'arbitro Giuseppe Freda in data 12 novembre 2009 dinanzi alla Procura Federale con la quale ammetteva che tanto l'ammonizione quanto l'espulsione del calciatore si erano in realtà verificate e che, a fine gara, gli era stato chiesto di toglierle dal rapporto arbitrale;

Ritenuto, invece, che non possono essere prese in considerazione le dichiarazioni rese dei sigg. Bompani e Garziano (dirigenti della ASD Quarticciolo), del sig. Arena (allenatore ASD Quarticciolo) in quanto direttamente interessati alla vicenda in questione;

Considerato che, al contrario di quanto asserito dal ricorrente, sul versante societario non v'è stata uniformità nelle dichiarazioni dovendosi tener conto che il calciatore Fabio Gabriele ammetteva i fatti nell'interrogatorio reso dinanzi alla Procura Federale in data 17 novembre 2009 anche se successivamente ritrattava tale ammissione;

Valutato che gli atti ufficiali di gara costituiscono fonte di prova privilegiata finchè non ne venga contestato il contenuto dallo stesso ufficiale di gara che l'abbia originariamente redatto;

Ritenuto, pertanto, che deve ritenersi formato il convincimento che il giocatore Fabio Gabriele era stato ammonito e poi espulso nel corso della gara in esame;

Accertato, per quanto attiene alla posizione del Bompani che lo stesso ha reso più volte dichiarazioni contrarie al vero assumendo che il calciatore non era stato mai ammonito ed espulso, che dopo la gara si è con certezza recato nello spogliatoio dell'arbitro come da lui stesso ammesso, che i comportamenti censurabili tenuti dinanzi alla Procura Federale ed

alla Commissione Disciplinare Territoriale risultano confermati dagli appunti redatti dal collaboratore della Procura Federale in data 17 novembre 2009 e dalla motivazione della stessa decisione impugnata nella quale viene ricordato l'atteggiamento aggressivo tenuto dal Bompani per tutta l'udienza;

Valutato però che non è stato possibile accertare che sia stato lui in persona a richiedere all'arbitro di modificare il rapporto della partita essendo potuto intervenire allo scopo anche altro dirigente della Società non identificato;

Valutato, infine, che la ricerca delle norme in base alle quali è stata irrogata la sanzione dal giudice di primo grado nei confronti del Bompani appare evidente (al contrario di quanto assunto dal ricorrente) essendo espressamente indicate nell'atto di deferimento;

Considerato che, per quanto attiene alla determinazione della sanzione da irrogare al Bompani appare equo ridurre parzialmente quella di primo grado.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per quanto attiene le sanzioni irrogate alla ASD Quarticciolo Srl ed al calciatore Fabio Gabriele. In parziale accoglimento del ricorso, riduce la sanzione della inibizione irrogata al Presidente Augusto Bompani da 24 (ventiquattro) a 18 (diciotto) mesi. Nulla per la tassa non versata.

**(210) – APPELLO DELLA SOCIETA' SSD VIGOR CISTERNA AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELL'ATTUALE CAMPIONATO 2009/2010 E AMMENDA DI € 2.500,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 93 dell'11.2.2010).**

Letti gli atti;

Visto il ricorso proposto dalla SSD Vigor Cisterna avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lazio (C.U. n. 93 dell'11 febbraio 2010) con la quale il sig. Umberto Lazzarini, presidente all'epoca dei fatti della ACD Aprilia (oggi SSD Vigor Cisterna) è stato inibito per anni 1 (uno) a seguito di patteggiamento e la ASD Vigor Cisterna è stata penalizzata di tre punti in classifica generale da scontare nell'attuale campionato 2009-2010 e condannata all'ammenda di euro 2.500,00;

Ritenuto che la vicenda riguarda il rapporto intercorso tra la Società ed il calciatore Ruben Dario Larrosa basato su accordi economici vietati, come confermato dagli atti del giudizio;

Rilevato, in particolare, che tra la Società ed il giocatore sono maturate una serie di situazioni illegittime che le parti hanno individuato in una serie di comportamenti vessatori nei confronti del giocatore ed in una querela per truffa della Società nei confronti del giocatore provocato dalla negoziazione di titoli rilasciati a garanzia;

Valutato che la Società ed il giocatore non hanno ottenuto autorizzazione dagli Organi federali alla presentazione di denunce in sede penale;

Ascoltato il difensore della Società ricorrente il quale ha concluso chiedendo l'irrogazione di una sanzione moderata in considerazione della mite sanzione con la quale il sig. Lazzarini, responsabile della vicenda, aveva patteggiato in primo grado;

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Liberati il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato che sui motivi di ricorso può affermarsi:

- nessuna rilevanza può assumere il mancato rispetto delle parti sulla scrittura privata illecita dovendosi avere esclusiva attenzione alla esistenza della stessa;
- sulla violazione delle disposizioni dell'art. 91 NOIF v'è conferma in atti nei verbali degli interrogatori svolti dalla Procura Federale e conferma dalle parti;

- la SSD Vigor Cisterna non può considerarsi soggetto nuovo e diverso rispetto alla ACD Aprilia giacchè, come risulta annotato negli Uffici Federali, tra la ACD Aprilia e la SSD Vigor Cisterna v'è assoluta coincidenza giacchè la seconda è subentrata alla prima recependo diritti e doveri della stessa, mutando semplicemente denominazione sociale e sede;
- in ordine alla assunta sproporzione tra la sanzione irrogata al Lazzarini e quella irrogata alla SSD Vigor Cisterna non può assumere alcuna rilevanza la circostanza che la dirigenza della Società sia mutata nel tempo giacchè la Società è stata deferita per responsabilità diretta proprio in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al Presidente della Società (allora ACD Aprilia oggi SSD Vigor Cisterna). In ogni caso la sanzione appare equa in relazione ai fatti verificatisi.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto dalla SSD Vigor Cisterna e dispone l'addebito della tassa non versata.

**(226) – APPELLO DELLA SOCIETA' AC VIRTUS TRE VILLAGGI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DI 3 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE ANTONIO MUTONE, DELLA SQUALIFICA DI 2 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE MATTIA SANCHI E DELL'AMMENDA DI € 200,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - CU n. 35 del 3.3.2010).**

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna ha irrogato nei confronti del calciatore Mutone Antonio la squalifica per 3 giornate di gara, del calciatore Mattia Sanchi la squalifica per 2 giornate di gara e della Società AC Virtus Tre Villaggi l'ammenda di € 200,00.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare la Società ricorrente chiede la revisione delle sanzioni inflitte.

In data odierna è comparso per la Società il Presidente, per la Procura federale è presente l'avv. Liberati il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;

tale omissione comporta l'inammissibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della CDN  
Avv. Gianfranco Tobia

“”

**Pubblicato in Roma il 31 marzo 2010**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete